contor informiert informa

Bolzano, lì 31 agosto 2020 CONTOR INFORMA 32/2020 ANNO 2020

LIMITE DEL CONTANTE ANCHE PER I TURISTI

Come già esposto nel "**CONTOR INFORMA** 30/2020", dal primo luglio 2020 i pagamenti in contanti fra "soggetti diversi" possono essere effettuati solo fino ad un massimo di 1999,99 euro. Questo limite vale per i clienti residenti in Italia.

Operazioni effettuate nei confronti di turisti provenienti dall'estero

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti al di sotto del limite di 15.000,00 euro.
L'art. 3 co. 1 - 2-*bis* del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede infatti la deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000,00 euro per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;
- presso i commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-*ter* del DPR 633/72).

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).

Condizioni per la deroga

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;
- identificare il cliente straniero (fotocopia del passaporto);
- ricevere da quest'ultimo un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestando il fatto di non essere cittadino italiano, nonché la residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;
- versare il denaro contante incassato sul conto corrente indicato al fisco (consegnando all'operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all'Agenzia delle Entrate) il primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore al limite generale

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all'Agenzia delle Entrate.

In relazione all'anno 2020, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarderà quindi le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo:

- pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall'1.1.2020 al 30.6.2020;

- pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall'1.7.2020 al 31.12.2020.

La comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l'anno 2020, dovrà essere effettuata:

- entro il 10.4.2021, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile, ovvero entro il 20.4.2021, da parte degli altri soggetti;
- mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

Conta il totale della prestazione

Inoltre, bisogna considerare che questi limiti si applicano all'importo totale della prestazione. Non è quindi possibile dividere una fattura di 5.000 euro in tre pagamenti parziali e poi incassarla in contanti.

Sanzioni

Chi non rispetta questo limite sarà sottoposto a sanzioni severe, ossia una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

OBBLIGO DI POS

Chi esercita l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, deve accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (malga a 2.500 metri senza rete telefonica).

L'art. 23 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "collegato alla legge di bilancio 2020") aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento di qualsiasi importo da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento.
Per fortuna, tale previsione è stata infatti soppressa in sede di conversione in legge.

ACCONTI IRPEF E INPS

Il 30 novembre è previsto il secondo (o il solo) pagamento anticipato dell'imposta sul reddito e dei contributi INPS (artigiani e commercianti) per il 2020, ma non per tutti.

Come viene calcolato l'anticipo?

Il pagamento anticipato si applica all'imposta sul reddito del 2020. Tra giugno (luglio) e novembre 2020 deve essere "anticipato" lo stesso importo dell'imposta dovuta in totale sulle imposte sul reddito del 2019. Le autorità fiscali partono quindi dal presupposto che nel 2020 dovrete pagare le imposte sullo stesso importo di reddito dell'anno precedente. Esattamente lo stesso calcolo deve essere effettuato per i contributi previdenziali dei commercianti e dei commercianti INPS.
Se pensate di aver generato un reddito inferiore nel 2020, il pagamento anticipato può essere ridotto. Tuttavia, se pagate meno in anticipo di quanto calcolato nel giugno 2021 al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2020, allora gli interessi e le penalità saranno dovuti sul "deficit". In considerazione della crisi dovuta al Covid-19, lo Stato ha stabilito che è sufficiente che l'80% dell'imposta sul reddito calcolata in via definitiva sia pagata in anticipo.

Il salvataggio da ISA

L'art. 98 del decreto legislativo 14 agosto 2020, n. 104 (decreto "Agosto") ha posticipato la data di pagamento della seconda rata dell'acconto delle imposte sul reddito al 30 aprile 2021, ma solo per i contribuenti soggetti all'ISA (ex "studi di settore" / studi professionali). Si presume che anche il

decreto legge sarà convertito o confermato entro il termine previsto e che il rinvio diventerà quindi effettivo.

Volete rimandare?

Prepareremo la seconda rata dell'anticipo d'imposta alla scadenza "normale" (30 novembre 2020) e vi comunicheremo gli importi dovuti.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Dopo la tempesta „Vaja“, l'Alto Adige è stato classificato come „zona disastrata“. Per questo motivo, gli imprenditori hanno potuto richiedere un contributo una tantum per le perdite subite entro il 13 agosto.

Abbiamo controllato e richiesto il contributo

Ne è valsa la pena, poi, dopo un'accurata verifica di tutte le posizioni gestite dal nostro studio, abbiamo finalmente richiesto contributi per ben 220.000,00 euro senza prima informare i clienti, data la mancanza di tempo. Abbiamo quindi informato direttamente i ricorrenti e di seguito ritirato la domanda di coloro che ci hanno comunicato di non desiderare il contributo. Tuttavia, quasi il 100% ha accettato e percepirà al minimo 1.000,00 Euro (singole aziende) o 2.000,00 Euro (aziende).
Il denaro sarà accreditato direttamente sul conto dell'avente diritto.

CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO DPI / MAT. DI SANIFICAZIONE

È stato introdotto un credito di imposta per le misure di disinfezione e di adattamento dei luoghi di lavoro.

A cosa serve il bonus?

Agli imprenditori e ai liberi professionisti viene concesso un credito d'imposta per le seguenti spese sostenute nel 2020:

a) la disinfezione ("sanificazione") dei locali e delle attrezzature di lavoro ("strumenti") utilizzati nell'esercizio dell'attività economica
b) per l'acquisto di ausili per la protezione personale (maschere, guanti, occhiali di protezione, ecc.) e di altre attrezzature e dispositivi per la protezione dei dipendenti e dei clienti (ad es. termometri, scanner, plexiglas e altre partizioni, ecc.), per l'acquisto di materiale per la disinfezione.

L'importo massimo del credito d'imposta discusso è di 60.000,00 euro.

A quanto ammonta il bonus

In teoria, riceverete un bonus fiscale del 60%, calcolato sul denaro speso per le suddette misure. I limiti sono fissati per le spese approvate. Se viene richiesto più di quanto l'amministrazione fiscale ha stanziato, la somma disponibile viene suddivisa proporzionalmente su tutte le richieste.

Come funziona?

Per ciascuno dei gruppi di misure di cui sopra deve essere presentata una domanda separata per via telematica. La domanda indicherà solo quanto è stato investito in ogni misura e sarà investito entro la fine dell'anno.
La risposta sarà inviata con l'importo del bonus dovuto; solo successivamente dovranno essere presentati gli altri documenti.
Il bonus così assegnato sarà poi liquidato entro il 2021 mediante il modulo di pagamento F24.

Scadenze

Per ciascuno dei tre gruppi di misure sopra citati, alla domanda si applicano scadenze diverse
a) dal 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre 2020 per il credito di imposta per sanificazione previsto dall'articolo 125 del decreto rilancio

b) dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 per il bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

Tuttavia, per le comunicazioni inviate dopo il 31 dicembre 2020, devono essere indicati solo i costi sostenuti fino alla fine di tale anno.

Ora cosa devo fare?

Per consentirci di preparare la domanda per voi, vi preghiamo di inviarci via e-mail (post@contor.it) con oggetto "Bonus di risanamento" una copia delle relative fatture e dei relativi pagamenti. Come vostri rappresentanti autorizzati ci occuperemo poi di tutto il resto: compileremo la domanda per voi e la presenteremo per conto vostro per via telematica.

CREDITO DI IMPOSTA SPESE PUBBLICITÀ SU STAMPA, RADIO E TV

Il bonus per le spese pubblicitarie è in vigore da parecchio tempo. Le regole originali per il bonus pubblicitario sono state modificate a vantaggio delle aziende. Abbiamo già trattato più volte questo argomento, ad esempio "Contor informa 06/2019". Ora la data per l'applicazione corrispondente si sta avvicinando.

Bonus sulle spese pubblicitarie

Per le spese pubblicitarie è disponibile un credito d'imposta del 50 % (precedentemente il 30 %). L'aumento è stato decretato dal "Decreto rilancio". Il bonus è disponibile per le spese puramente pubblicitarie in radio, stampa, TV e anche online. A tal fine lo Stato ha stanziato 60 milioni di euro, 40 milioni di euro per la pubblicità su quotidiani e settimanali e 20 milioni di euro per la pubblicità su TV e radio. Il mezzo pubblicitario, ovvero i fornitori di riviste devono essere registrati presso il tribunale competente e i fornitori radiotelevisivi devono essere iscritti nel Registro degli operatori di comunicazione e delle organizzazioni pubblicitarie (ROC - Registro degli operatori di comunicazione); solo la pubblicità su questi mezzi di comunicazione è idonea al bonus.

Chi può fare domanda?

Il bonus è disponibile per tutte le aziende, i liberi professionisti e tutti gli enti non commerciali. Non ci sono limiti di fatturato o altre restrizioni altrimenti abituali.

Quanti soldi arrivano?

Gli importi spesi per la pubblicità rappresentano la base per il calcolo. Ha diritto a un credito d'imposta del 50% su questo. Quindi non contano le spese di agenzia e i costi per i grafici, anche se non sono possibili spese di agenzia. MA: il bonus è concesso come credito d'imposta, che può essere compensato in F24 con eventuali imposte dovute. Quindi niente soldini. Se viene richiesto più di quanto previsto, la somma disponibile viene suddivisa proporzionalmente tra tutte le richieste.

Quando devo fare domanda?

La richiesta del bonus deve essere presentata tra il 01 e il 30 settembre. A tal fine è necessario utilizzare un modulo separato. Successivamente la domanda sarà controllata dalle autorità fiscali e il richiedente sarà informato se la sua domanda è stata respinta o accettata e quanti soldi riceverà. Solo allora i documenti saranno presentati.

Ora cosa devo fare?

Per consentirci di preparare la richiesta per voi, vi preghiamo di inviarci una copia delle fatture pubblicitarie e dei relativi pagamenti via e-mail (post@contor.it) con oggetto "Bonus pubblicitario". Ci occuperemo poi di tutto il resto come vostri rappresentanti autorizzati: compileremo la domanda per voi e la presenteremo per vostro conto per via telematica.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PMI DELLA PROVINCIA BZ

Chiunque soddisfi determinate condizioni può richiedere il contributo a fondo perduto della Provincia. La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre. Per il sussidio „Corona“, ci deve essere stato un calo di fatturato di almeno il 50% in uno dei mesi di marzo/aprile/maggio.

Requisiti per il contributo provinciale:

a) Diminuzione del fatturato di almeno il 50% in uno dei mesi di marzo, aprile o maggio
b) Diminuzione dei ricavi di almeno il 20% per tutto il 2020
c) non più di 5 dipendenti (compresi i soci e i familiari collaboratori)
d) reddito imponibile nel 2019 massimo 50.000,00 euro (85.000,00 euro per le società)

Quanto mi spetta?

Per 5 "persone" pari a 10.000,00 Euro
con 3 o 4 "persone" è di 5.000,00 Euro
se ci sono meno di 3 "persone" ci sono 3.000,00 Euro

Controlli

Se la perdita di fatturato dell’anno è inferiore al 20%, dovrete restituire il contributo ricevuto con gli interessi. Le multe in caso di frodi scoperti sono molto alti.

Posso fare domanda alla Provincia e allo Stato?

Nessuna delle leggi e dei decreti vieta l'applicazione ad entrambe le autorità. Alla luce dell'attuale "scandalo dei 600 euro", potrebbe accadere che prima o poi venga emanata una disposizione che vieti le doppie richieste.

Dobbiamo fare domanda noi?

Se siete convinti che nel 2020 subirete una diminuzione del fatturato di almeno il 20% e volete che prepariamo la domanda per voi, vi preghiamo di informarci via e-mail entro il mese di agosto. Verificheremo quindi se siete in regola con gli altri requisiti.

I COLLABORATORI SONO INFORMATI ?

I dipendenti devono inoltre rispettare le regole per prevenire la diffusione della SARS-CoV-2 e insistere affinché i clienti seguano le regole.

Lo stato attuale delle regole

Come già annunciato, il 13 agosto 2020, l'allegato A della legge statale 8 maggio 2020, n. 4, è stato nuovamente modificato con delibera del Governo dello Stato. Per risparmiarvi la fatica di studiare le 13 pagine dell'Appendice A, abbiamo contrassegnato le parti modificate a colori e alleghiamo qui il risultato come allegato a questa mail.
Per adempiere al vostro dovere di istruzione, potete dare a ciascun collaboratore una copia dell'appendice in mano e fargli confermare sull'elenco allegato alla fine con nome, data e firma che ha ricevuto il testo.

Cordiali saluti
CONTOR

Dr. Werner Teutsch

Questa circolare è un'offerta non vincolante di informazioni e serve a scopi informativi generali. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o di gestione aziendale. Contor non è responsabile dell'accuratezza, dell'attualità e della completezza delle informazioni. In conformità con l'ordinanza sulla protezione dei dati personali, vi informiamo che, nell'ambito delle nostre attività, vi invieremo circolari non vincolanti e liste di scadenza, in cui vi informeremo sulle novità in materia di diritto fiscale e commerciale, nonché sulle scadenze e gli obblighi fiscali. Se in futuro non desiderate più ricevere tali informazioni da noi, potete opporvi al ricevimento in qualsiasi momento inviando un messaggio a info@contor.it.